COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SETTEMBRE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SPAGNOL	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore LUCA CATTALANO

Seduta del 21/02/2024

FATTO

Parte ricorrente, dopo aver inutilmente esperito reclamo in data 23/05/2023, riferiva di aver stipulato in data 11/07/2014 un contratto di prestito contro cessione del quinto della pensione, estinto anticipatamente in data 31/07/2018.
Confermava di aver ricevuto successivamente al reclamo il parziale pagamento da parte della compagnia assicurativa pari all'importo di € 1.031,66.

Concludeva chiedendo:
- Il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 5.219,37, di cui:
    - € 3.382,33 a titolo di interessi non maturati secondo il criterio del *pro rata temporis,* al netto di € 181,36 già rimborsati*;*
    - € 100,76 a titolo di commissioni mandataria di gestione e di incasso quote, al netto di € 160,68 già rimborsate;
    - € 1.281,06 a titolo di provvigioni dell'intermediario;
    - € 193,78 a titolo di costi assicurativi, al netto di € 1.031,66 già rimborsate (o in attesa di incasso);
    - € 261,44 a titolo di commissioni mandataria per il perfezionamento del finanziamento;

- nonché la corresponsione degli interessi legali dalla data dell'estinzione anticipata del finanziamento.

Si costituiva con controdeduzioni l'intermediario resistente il quale negli atti difensivi riferiva le seguenti circostanze:

- di avere già rimborsato alla ricorrente tutti gli oneri dovuti in base alla disciplina contrattuale nonché conformemente alla normativa, all'orientamento dell'ABF e della giustizia ordinaria;
- che il contratto è stato sottoscritto prima della data di entrata in vigore dell'art.11-*octies* del decreto "*sostegni-bis*" (DL n.73 del 25/05/2021 convertito in Legge n. 106 del 23/07/2021) e quindi non soggetto alle disposizioni di cui al nuovo art. 125-*sexies* del TUB;
- che il precedente art 125-*sexies*, comma 1 TUB, anche interpretato retroattivamente conformemente alla sentenza Lexitor della Corte di Giustizia dell'UE dell'11/09/2019, non consente il rimborso indifferenziato di tutti i costi "up front" ed in particolare quelli pagati a terzi;
- che esistono nell'ordinamento ulteriori disposizioni di rango primario e secondario che perpetuano la distinzione tra oneri "*up front*" e "*recurring*" che escludono i primi dalla riduzione del costo totale del credito e dettano regole *ad hoc* in materia di premi assicurativi;
- che la sentenza della Corte di Giustizia dell'UE del 09/02/23 nella causa C-555/21 ha affermato che il diritto alla riduzione non può includere i costi che siano posti a carico del consumatore a favore sia del creditore che dei terzi per prestazioni già eseguite al momento del rimborso anticipato;
- che dal contratto e dal SECCI emerge l'analitica descrizione delle voci di costo;
- che le "commissioni per la gestione del finanziamento", le "spese per le comunicazioni periodiche" comunque gratuite e le "spese di incasso quote" sono già state restituite secondo il criterio *pro rata temporis* come risulta dal conteggio estintivo;
- che hanno natura *upfront* ed è escluso il rimborso per le commissioni "per il perfezionamento del finanziamento, incluse le spese di istruttoria" e le "provvigioni all'intermediario del credito";
- che a sostegno di ciò vi è evidenza nel contratto, nelle previsioni normative, nel protocollo di intesa sottoscritto con le associazioni dei consumatori, in precedenti ABF e di giustizia di merito e nella sentenza C-555/21 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea;
- che nel caso di specie risulta intervenuto un Agente in attività finanziaria, regolarmente iscritto all'OAM al momento del collocamento;
- che la sentenza n. 263/22 della Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 11 *octies* co. 2 del decreto sostegni-bis, ma non riguarda il DPR 180/1950 che all'art. 6 co. 3 lett. b) afferma che non tutti gli oneri gli oneri a carico del cedente sono rimborsabili;
- che sussistono precedenti ABF a sostegno dell'applicabilità dei principi "Lexitor" anche alle estinzioni anticipate dei contratti di credito immobiliare;
- che esigenze di omogeneità e coerenza interpretativa portano a prendere in considerazione la sentenza della Corte di Giustizia dell'UE del 09/02/23 nella causa C-555/21 anche per il credito al consumo, come ritenuto anche dal Tribunale di castrovillari con sentenza n. 332 del 10/03/23;

- che la sentenza della CGUE del 9.2.2023 ha superato la portata della precedente Lexitor o quanto meno la integra;
- che comunque, anche qualora interpretato retroattivamente alla luce della sentenza Lexitor, il vecchio art. 125-sexies comma 1 TUB non consentirebbe comunque al ricorrente di ottenere il rimborso per le provvigioni all'intermediario del credito poiché la sentenza Lexitor si è occupata esclusivamente del "costi… determinati unilateralmente dalla banca";
- che relativamente alla richiesta di restituzione del premio relativo alla polizza di assicurazione non goduto, le compagnie di assicurazione hanno già provveduto al rimborso di quanto dovuto per l'importo complessivo pari ad € 1.031,66 in base a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, ex ante portante a conoscenza del cliente e da questi regolarmente accettate;
- che l'orientamento maggioritario dei Collegi ABF riconosce il metodo di calcolo pro rata temporis quale criterio suppletivo da applicare solo in mancanza di un altro metodo di calcolo pattiziamente convenuto;
- che null'altro è dovuto alla ricorrente avendo già ricevuto quanto le spettava;
- che la richiesta di restituzione degli interessi calcolati secondo il metodo pro rata temporis è infondata poiché è stato pattuito un piano di ammortamento alla francese a rate costanti con interessi decrescenti e quote capitale crescente;
- che il criterio pro rata temporis previsto dal punto 4 del SECCI si riferisce solo agli altri oneri recurring, ulteriori rispetto agli interessi, come emerge dalla previsione contrattuale di un piano di ammortamento alla francese e dal dato letterale del contratto;
- che anche qualora si volesse interpretare il contratto nel senso dell'applicabilità del criterio del pro rata temporis anche agli interessi, l'importo così calcolato sarebbe inferiore a quanto già riconosciuto dalla banca nel conteggio estintivo: come evidenziato da precedenti di giustizia ordinaria oltre che da pronunce del Collegio di Roma;
- che riconoscere il rimborso degli interessi già maturati costituirebbe un illecito arricchimento del cliente.

Concludeva per il rigetto del ricorso infondato in fatto ed in diritto.
Il Collegio di Torino, esaminato il ricorso nella riunione del 22/11/2023, disponeva la proroga del procedimento e che "*parte più diligente chiarisca al Collegio il numero complessivo delle rate del finanziamento e il numero delle rate residue al momento dell'effettiva estinzione anticipata, fornendo idonea documentazione a supporto*".

La proroga del procedimento e la richiesta di integrazione documentale sono state comunicate alle parti in data 23/11/2023.

Alle parti è stato assegnato un termine di 30 giorni a far data dalla ricezione della comunicazione per provvedere alle integrazioni oggetto di richiesta.

La parte resistente, in data 29/11/2023, ha inviato una comunicazione affermando che:

a) il numero complessivo delle rate del finanziamento era pari a 120 come da indicazione riportata sul contratto condiviso già in sede di controdeduzioni e che nuovamente produceva;
b) l'estinzione era avvenuta a luglio, in data 31/7/2018, come riportato nella liberatoria.

In proposito produceva estratto della copia del contratto di finanziamento e la liberatoria del 20/02/2023.
La parte ricorrente, in data 12/12/2023, ha inviato una memoria affermando che, "*con riguardo alla richiesta di integrazione del 23/11/2023, si precisa che le rate residue risultano essere 76 come indicato anche nel riscontro al reclamo dell'intermediario del 12/05/2023. Dal piano di ammortamento allegato risultano pagate n. 44 rate (n. 22 dal 31/08/2014 al 31/05/2016 e n. 22 dal 31/10/2016 al 31/07/2018)*", producendo a corredo il richiamo a precedente giurisprudenziali in merito al riconoscimento delle proprie pretese.

Nel prospetto SECCI - alla sezione "intermediario del credito" - risulta contrassegnata la voce "Intermediario Finanziario ex art. 106 … TUB"; nella stessa sezione sono riportati anche timbro e firma di una persona fisica iscritta all'OAM (Organismo Agenti e Mediatori), con codice univocamente riferibile a un agente in attività finanziaria.

DIRITTO

La materia oggetto di controversia è regolata dall'art. 125-*sexies* del TUB, nel testo introdotto dal d.lgs. 13 agosto 2010 n. 141, di recepimento la Direttiva 2008/48/CE sui contratti di credito ai consumatori.
L'applicazione della norma indicata è disposta dall'art. 11-*octies* del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto Sostegni-*bis*), convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021 n. 106, che: a) per i contratti stipulati a partire dal 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto), ha stabilito inequivocabilmente il diritto del consumatore, che rimborsi anticipatamente il finanziamento, "alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte"; b) per i contratti stipulati in data antecedente al 25 luglio 2021, ha previsto al secondo comma l'operatività delle disposizioni dell'articolo 125-*sexies* del TUB vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti.
Il secondo comma dell'art. 11-*octies* del D.L. 73/2021 recava originariamente anche un richiamo all'applicazione della normativa secondaria contenuta nelle Disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti, ma tale richiamo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Consulta con sentenza n. 263/2022, per rimuovere *"l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea"*.
L'art. 11-*octies*, comma 2, del D.L. 73/2021 è stato infine modificato dall'art. 27 del D.L. 10 agosto 2023, n. 104 (c.d. decreto *Omnibus*), convertito con L. 9 ottobre 2023, n. 136 (entrata in vigore in data 10 ottobre 2023), che contiene un esplicito riferimento al "rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea". Viene così richiamato l'art. 16 della citata Direttiva 2008/48/CE, che, secondo la Corte di Giustizia dell'Unione europea (sentenza dell'11 settembre 2019, causa C-383/18, c.d. sentenza Lexitor) "*deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*".
Dunque, anche la precedente formulazione dell'art. 125-*sexies* TUB, applicabile ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 73/2021, come nel caso in esame, deve essere interpretata in senso conforme alla sentenza Lexitor, come già osservato dal Collegio di coordinamento con decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019. D'altra parte la Corte costituzionale, con la richiamata sentenza n. 263/2022, ha fornito le medesime indicazioni citando il Collegio di coordinamento dell'ABF.

Alla luce del complesso quadro normativo sopra ricostruito, secondo l'orientamento condiviso dai Collegi in caso di estinzione anticipata di un prestito contro cessione del quinto dello stipendio/pensione e operazioni assimilate, al cliente compete il rimborso di tutti i costi applicati al finanziamento secondo i seguenti criteri (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso):

- criterio proporzionale lineare per i costi *recurring*, ovvero i costi che remunerano attività destinate a svolgersi nel corso del rapporto;
- criterio di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi) per i costi *upfront*, ovvero i costi che remunerano attività riguardanti la fase delle trattative e della formazione del contratto.

Il Collegio *primo loco* intende, alla luce delle integrazioni offerte, chiarire le rate residue e le rate complessive del finanziamento in controversia al fine di procedere nel calcolo dell'importo degli oneri non maturati a seguito dell'estinzione del finanziamento.
Il Collegio rileva a tale proposito che la liberatoria depositata da parte resistente riporta la diversa data di emissione del 20/02/2023 rispetto alla liberatoria 14/03/2023 prodotta dalla parte ricorrente: quanto al contenuto viene attestata l'anticipata estinzione del finanziamento di originarie n.120 rate pari ad € 172,00 e che il prestito deve ritenersi estinto alla data del 31/07/2018.
L'intermediario non ha fornito in sede di integrazioni ulteriori precisazioni in riferimento al numero delle rate residue al momento dell'estinzione del finanziamento.
Dal piano di ammortamento, non sottoscritto dal cliente, prodotto in atti risulta l'avvenuta l'estinzione parziale a mezzo di versamento del TFR in corrispondenza della rata n. 121 (data 31/05/2016) e la relativa rimodulazione del piano di ammortamento.

Il Collegio, visto il corredo documentale, definisce con riferimento al contratto in discorso in n. 44 rate scadute a fronte di n. 76 rate a scadere: aderendo alla prospettazione ribadita dalla parte ricorrente.
Per altro, l'intermediario resistente, si è limitato a sostenere l'avvenuta estinzione del finanziamento in corrispondenza della rata scaduta n.44 a fronte di n. 76 rate a scadere: per un totale, quindi, di 120 rate.
Nell'assumere la decisione de quo e quindi determinando le rate residue del prestito sulla base della differenza tra le rate originariamente previste dal contratto e le rate effettivamente pagate a fronte di un'estinzione parziale non modificativa dell'importo delle singole rate, il Collegio richiama la propria decisione n. 5630 del 25/03/2020 a tenore della quale *""[…]Dalla documentazione prodotta il contratto oggetto di controversia risulta stipulato il 29 giugno 2012 e prevedeva un finanziamento da rimborsare in 96 rate mensili. La parte ricorrente ha dato atto che il prestito è stato estinto dopo 46 rate sulle 96 complessive, sulla base del conteggio estintivo e della copia della quietanza finale datata 30 novembre 2016, ad esso conforme. L'intermediario resistente conferma l'avvenuta estinzione anticipata del finanziamento alla data del 30/11/2016 ma non nei termini indicati dalla parte ricorrente, specificando che in seguito alla cessazione del rapporto di impiego, in data 31/08/2015, il finanziamento sarebbe stato estinto parzialmente mediante attivazione del TFR e in data 30/11/2016, dopo un nuovo piano di ammortamento notificato al nuovo datore di lavoro, definitivamente estinto. Ciò posto, il Collegio, conformemente all'orientamento già espresso sul punto (Cfr. Collegio di Torino, decisione n. 10615/18), ritiene che le rate residue che devono essere prese in considerazione per il calcolo degli oneri non maturati siano quelle che emergono dal conteggio estintivo finale, ed in particolare sottraendo il numero di quelle effettivamente pagate al momento dell'estinzione dal numero delle rate previste al momento della stipulazione del contratto."*

Il Collegio evidenzia, quindi, con riferimento alla domanda circa la restituzione degli oneri assicurativi, che detta istanza ha già avuto piena soddisfazione.

Infatti, per quanto riguarda gli oneri assicurativi, il contratto rinvia ai criteri di riduzione previsti dalle condizioni generali di assicurazione per il ristoro della parte di premio non fruita.

Secondo i condivisi orientamenti dei Collegi ABF, il criterio contrattuale di rimborso dei premi assicurativi, alternativo al *pro rata temporis,* può trovare applicazione nei casi in cui sia stato posto a conoscenza del cliente. Il criterio contrattuale può considerarsi conosciuto *ex ante* dal cliente quando, alternativamente:

i) il fascicolo informativo sia stato firmato per presa visione e il codice corrisponda a quello riportato nella proposta;
ii) oppure il fascicolo informativo sia stato firmato per presa visione e sia coerente sotto il profilo temporale con la proposta assicurativa, anche in assenza di richiamo al codice corrispondente a quello riportato nella proposta.

Inoltre, è stato ritenuto applicabile il criterio contrattuale alternativo al *pro rata temporis*, conosciuto *ex ante* dal cliente, anche in assenza della dichiarazione della compagnia assicurativa di averne fatto applicazione.

Si rinvengono nel corredo documentale i moduli di adesione alle polizze collettive, che riportano la dichiarazione della parte ricorrente di aver ricevuto e visionato la documentazione precontrattuale relativa ai contratti assicurativi, oltre che la sottoscrizione dell'aderente.

In entrambi i moduli di adesione il cliente dà atto di aver ricevuto copia integrale del fascicolo informativo e di aver preso visione delle condizioni di assicurazione.

Più specificatamente il fascicolo informativo in atti relativo alla polizza rischio vita n.4731 risulta aggiornato alla data del 30/03/2013: coerente sotto il profilo temporale con la proposta assicurativa, sottoscritta il 11/07/2014.

Il fascicolo informativo in atti relativo alla polizza "perdite pecuniarie" n.8282 risulta aggiornato alla data del 31/03/2013: coerente sotto il profilo temporale con la proposta assicurativa, sottoscritta il 11/07/2014.

Constano in atti, altresì, le condizioni generali di assicurazione riferibili alle due polizze sottoscritte dalla parte ricorrente, che riportano all'art. 7 la disciplina contrattuale della riduzione del premio in caso di estinzione anticipata.

Il Collegio in adesione al proprio orientamento (cfr. Collegio di Torino decisione nr. 12700/22 e Collegio di Torino, decisione n. 7020/2023) conforme a quello dei Collegi territoriali ABF, valutando tale clausola contrattuale ritiene si debbano applicare le condizioni di polizza, richiamate nel contratto di finanziamento, in quanto tali condizioni indicano il criterio di rimborso, sebbene non indichino anche la formula di calcolo.

Parte resistente ha dichiarato a tal proposito che, relativamente al premio assicurativo non goduto, la Compagnia assicuratrice ha già provveduto a rimborsare quanto dovuto calcolato in base a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione.
A supporto di quanto affermato ha versato in atti evidenza contabile dell'emissione di un bonifico per l'importo pari ad € 1.031,66 a favore dell'odierno ricorrente.
Parte ricorrente ha confermato la ricezione di tale somma.
Il Collegio, quindi, intende pienamente soddisfatta *in parte qua* la pretesa di parte ricorrente.
Quanto al merito delle singole voci commissionali oggetto di contestazione, il Collegio rileva che

- le Commissione alla mandataria per il perfezionamento del contratto e le Provvigioni all'intermediario del credito sono da qualificare *up front* in quanto rappresentano esborsi pagati dal consumatore per gli adempimenti preliminari alla concessione del finanziamento e che prescindono dalla durata del contratto di credito (quali, ad esempio, le spese di istruttoria, i costi di apertura della pratica, le commissioni di intermediazione finanziaria, ecc.).
  Specificatamente con riferimento alle Provvigioni all'intermediario del credito, secondo gli orientamenti condivisi dei Collegi, nel caso in cui dal contratto risulti l'intervento sia di un intermediario ex art. 106 TUB sia di un agente in attività finanziaria, come nella fattispecie in esame, qualora sia stato versato in atti l'allegato al SECCI da cui si evinca l'attività dell'intermediario del credito, la clausola va qualificata *upfront*, indipendentemente dal soggetto concretamente intervenuto.

  Nel caso di specie è stato prodotto l'allegato al SECCI con una tale descrizione sottoscritto per presa visione dalla parte ricorrente

- Le Commissione alla mandataria per la gestione del contratto così come le Spese di incasso quote hanno natura recurring, secondo la corrispondente qualificazione contenuta in contrato.

Parte ricorrente richiede anche il rimborso degli interessi secondo il criterio *pro rata temporis.*

Il Collegio evidenzia che nel modulo SECCI allegato al contratto è previsto, con evidente contraddizione, da un lato, che gli interessi vadano restituiti con il criterio *pro rata temporis* e, dall'altro, che le rate del finanziamento sono calcolate secondo il piano di ammortamento alla francese.

Il Collegio richiama il fatto che sulla questione è intervenuto il Collegio di Coordinamento che con le pronunce n. 6885 e 6888 del 03/05/2022 ha statuito il seguente principio di diritto:

"*Nell'ipotesi di contratto di finanziamento con ammortamento "alla francese", qualora le clausole contrattuali relative alla restituzione degli interessi in caso di estinzione anticipata del contratto medesimo presentino profili di ambiguità, alla restituzione degli interessi deve procedersi applicando il criterio del* pro rata temporis".

In ordine all'applicabilità del criterio del *pro rata temporis* per la quantificazione del rimborso degli interessi il Collegio intende dare applicazione, quindi, al suo precedente in

merito decisione n. 2679/23 che ha riconosciuto il diritto al rimborso secondo la modalità richiesta del pro rata temporis più favorevole, proprio per i profili di ambiguità della clausola.

In proposito, posto che parte ricorrente ha richiesto il rimborso degli interessi per l'importo di € 3.382,33 (somma al netto del rimborso già ricevuto di € 181,36), si rileva che

- dal conteggio estintivo prodotto dalla ricorrente risulta un abbuono di interessi pari ad € 181,36 (al tan del 6,7000%);
- dal conteggio prodotto dalla resistente, oltre allo storno degli interessi post rinotifica per € 181,36, risulta anche un precedente ed ulteriore abbuono di interessi "pre rinotifica" per € 3.901,07 e un successivo addebito di interessi "post rinotifica" per € 776,00 per una somma algebrica netta di € 3.125,07.

Alla luce di quanto sopra evidenziato il Collegio considera come già rimborsati gli interessi per l'importo complessivo pari ad € 3.306,43, frutto della somma algebrica di quanto riconosciuto dalla parte ricorrente come già abbonato, per € 181,36, a cui vanno si aggiunge l'importo di € 3.125,07 stante lo storno degli interessi come dal conteggio estintivo prodotto dall'intermediario.

Secondo le indicazioni fornite dal Collegio di coordinamento con decisione n. 26525/2019, in merito alla qualificazione delle diverse voci di costo (up front e recurring) contenute nella posizione contrattuale si ottiene il seguente risultato, al netto di quanto vi sia evidenzia sia già stato riconosciuto, come partitamente riportato in tabella:

Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	63,33%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	43,42%

rate pagate	44	rate residue	76	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni mandataria per il perfezionamento del finanziamento				412,80	Upfront	43,42%	179,24		179,24
Commissioni mandataria per la gestione del finanziamento				412,80	Recurring	63,33%	261,44	160,68	100,76
Provvigioni all'intermediario del credito				2.022,72	Upfront	43,42%	878,26		878,26
Spese di incasso quote					Recurring	63,33%	0,00		0,00
Interessi				5.626,88	Recurring	63,33%	3.563,69	3.306,43	257,26
costi assicurativi (lett. G + H)-				1.934,90	Criterio contrattuale	***	1.031,66	1.031,66	0,00
			Totale	10.410,10					1.415,52

Il Collegio ritiene, altresì, che la somma sopra evidenziata, inferiore a quella richiesta in ricorso, vada liquidata arrotondata all'unità di euro (per eccesso, se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5): pertanto la somma dovuta alla parte ricorrente è pari a € 1.416,00.
Quanto alla richiesta della parte ricorrente di rimborso degli interessi legali, si rileva come la stessa vada accolta, secondo il consolidato orientamento dei Collegi, a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione sino al saldo (Collegio di Coordinamento 5304/2013; 6167/2014).
Il Collegio, rileva, infine che parte ricorrente in sede di reclamo ha anche chiesto la rifusione di eventuali rate pervenute in momenti successivi all'estinzione anticipata. Nel

ricorso tale domanda non viene riproposta come tale si intende rinunciata e conseguentemente non forma oggetto di delibazione.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.416,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA